



Lunedì 12/05/2014

## Come è stata attuata in Italia la Direttiva RAEE 2: peculiarità italiane, problemi e criticità

A cura di: Studio Avv. Maurizio Iorio

Con il Decreto Legislativo n.49 del 14.03.2014 l'Italia, prima di tutti gli altri Stati Membri della UE salvo il Regno Unito, ha attuato la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Direttiva RAEE 2).

In questo articolo esaminiamo in modo semplice e piano alcuni tratti salienti della disciplina che emerge da tale importante evoluzione legislativa, con un occhio particolare alle peculiarità italiane ed alle criticità per i produttori.

La legge italiana di attuazione della D. RAEE 2, il cui impianto generale è piuttosto equilibrato ma non esente da critiche e criticità, traduce nel nostro sistema, con alcune peculiarità nazionali, soprattutto in tema di finanziamento della raccolta primaria, la nuova normativa europea in materia di raccolta e gestione dei RAEE; essa incide necessariamente, in prima battuta, nelle tasche dei produttori, ma anche in quelle dei distributori ed in definitiva in quelle dei consumatori.

**QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE ITALIANA DI ATTUAZIONE DELLA D. RAEE 2?**

Il Decreto Legislativo 14. Marzo 2014 n. 49, che attua la Direttiva 2012/19/UE (RAEE2), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2014.

**COSA SONO I RAEE?**

I RAEE sono i rifiuti di AEE, ossia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, definite come quelle "apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua."

**QUALI PRODOTTI RIENTRANO TRA I RAEE?**

Qui entra in gioco una delle maggiori novità, quella del "campo di applicazione aperto".

Abbiamo infatti due fasi: fino al 14.08.2018, non è previsto nessun drastico cambiamento rispetto alla disciplina RAEE 1: i prodotti corrispondono più o meno alle tipologie tradizionali come indicate agli Allegati I e II al D. Lgs 49/2014, salvo inclusione da subito tra gli AEE dei pannelli fotovoltaici e di pochi altri prodotti e salvo le esclusioni già previste dalla normativa RAEE 1 (ad esempio: utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni; componenti "dedicate" di questi).

Dal 15.08.2018 in poi, il campo di applicazione si estende a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il concetto, appunto, di "campo di applicazione aperto", salvo alcuni prodotti esclusi, tra cui ricordo: armi ed armamenti, apparecchiature mediche e medicali, apparecchi per ricerca e sviluppo, muletti ed altri veicoli professionali; mezzi di trasporto elettrici diversi dalle biciclette elettriche ed altri. Per continuare a leggere l'articolo dell'Avv. Maurizio Iorio clicca qui.

Avv. Maurizio Iorio

Fonte: <http://www.avvocatoiorio.it>